

DPCM DAL 4 al 18 MAGGIO

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- ✓ **consentiti** solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **per incontrare congiunti** purché venga **rispettato il divieto di assembramento** e il **distanziamento** e vengano utilizzate le **mascherine**
- **divieto** a tutte le persone fisiche **di trasferirsi** o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ✓ l'accesso del pubblico ai **parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) (divieto di assembramento), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; **il sindaco può disporre la temporanea chiusura** di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- **le aree gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato**;
- **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto**;
- ✓ **è consentito** svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva** e di almeno un metro per ogni altra attività;
- **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**;
- ✓ le sessioni di **allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – **sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali**. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- **chiusi** gli impianti nei comprensori sciistici;
- **sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, **svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- ✓ **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata** all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

- Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
- ✓ **sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone**, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- **sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura**
- **sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di **formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, nonché i corsi professionali e le attività formative, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza**. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.
- **sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**;
- ✓ **l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura**, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- **consentite le attività commerciali al dettaglio per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- **chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**.
- ✓ **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**.
- **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ✓ Resta **consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto**
- chiusi gli esercizi di **somministrazione** di alimenti e bevande, **posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- ✓ **aperti** quelli siti **negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- ✓ restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**;
- ✓ **il Presidente della Regione dispone** la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale, anche non di linea**
- ✓ **attività professionali**: si raccomanda che: a) sia attuato il **massimo utilizzo di modalità di lavoro agile**; b) **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti**; c) siano assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di **contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale**; d) siano incentivate le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3**.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
4. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
6. **Le imprese le cui attività non sono sospese** rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. **Le imprese, che riprendono la loro attività** a partire dal 4 maggio 2020, **possono** svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del **27 aprile 2020**.
11. Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria, **gli individui presenti sull'intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto** e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. **Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina** ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero **mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte**, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia

chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco autodichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato di: a) motivi del viaggio, b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" di cui all'allegato 9, **assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro** tra i passeggeri trasportati, **nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,**

Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 9.

Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano **dalla data del 4 maggio 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e **sono efficaci fino al 17 maggio 2020**
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.